

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 019 DEL 22 MARZO 2016

---

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA – VARIANTE PARZIALE N.1/2015 AL P.R.G.C. ART. 17, C.5°, L.R. 56/77 E S.M.I – APPROVAZIONE

---

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

AZAOUI Fatima		MARTON Gianluca	Assente
BARRASSO Pietro		MENEGON Francesca	
BRESCIANI Riccardo		MERLO Fabrizio	
BUSCAGLIA Antonella		MOSCAROLA Giacomo	
COGOTTI Greta		PARAGGIO Amedeo	
D'ANGELO Claudia		POSSEMATO Benito	
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea	Assente	RAISE Dorianò	
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano		REGIS Filippo	Assente
GALUPPI Paolo	Assente	RINALDI Giovanni	
GENTILE Donato	Assente	RIZZO Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROBAZZA Paolo	
LEONE Sergio		ROSSO Simone	
MAIO Federico	Assente	SACCA' Antonio	
MANFRINATO Anna		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## N. 019 DEL 22.03.2016

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA – VARIANTE PARZIALE  
N.1/2015 AL P.R.G.C. ART. 17, C.5°, L.R. 56/77 E S.M.I – APPROVAZIONE

---

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Interviene l'Assessore sig. Presa.

Per il relativo intervento si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)**

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 15-6105 è stata approvata la variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente;
- che nel frattempo sono pervenute alcune richieste tese ad ottenere una diversa o più corretta classificazione urbanistica o la correzione di errori cartografici, oltre ad alcune richieste relative a modificazioni normative;
- che si ritiene opportuno analizzare tali istanze ed effettuare le eventuali modificazioni che, nel rispetto dei principi informatori dello strumento urbanistico vigente, possano perseguire l'interesse generale di garantire la corretta e ordinata attuazione delle previsioni ivi contenute e la conseguente attivazione di iniziative private;
- che si ritiene altresì opportuno mettere in atto alcune modificazioni normative allo strumento urbanistico vigente nell'intento di aggiornare le norme tecniche di attuazione alle esigenze della comunità locale, perseguendo il principio del contenimento della risorsa suolo;

Dato atto che si è reso pertanto opportuno attuare una variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. e i., avente rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale;

Vista la variante parziale al P.R.G.C. predisposta a tale scopo dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, che soddisfa le condizioni previste per le varianti parziali dall'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e 12.8.2013, n.17, meglio esplicitata negli elaborati tecnici allegati al presente atto;

Vista altresì la Relazione Tecnica di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che tale Relazione è stata sottoposta in via preventiva alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, e che tali enti hanno trasmesso il loro parere ambientale entro la data di adozione della presente variante;

Visto il verbale della seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 12.10.2015 relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente variante;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 890 del 05.11.2015 costituente il provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della presente variante;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. 05.12.1977 n. 56 così come modificata dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e 12.8.2013, n. 17, la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

Considerato altresì che, come risulta dai prospetti numerici esposti nella presente deliberazione, la variante soddisfa le condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*), di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementa la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Dato atto che, essendo oggetto della presente variante parziale, modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i. relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*;

Richiamata la propria deliberazione n. 101 del 24.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la presente variante parziale al Piano Regolatore vigente ai sensi dell'art.17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m. e i.;

Dato atto che, come previsto dall'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. e i., la presente variante parziale è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi sul sito informatico del Comune, a partire dal 10.12.2015;

Dato atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, termine entro il quale chiunque ne ha interesse può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante, e che alla scadenza di tale termine, cioè entro il 08.01.2016, non sono pervenute osservazioni;

Dato altresì atto che la deliberazione di adozione della variante unitamente agli elaborati è stata inviata alla Provincia con nota prot. n. 60608 del 10.12.2015 per l'espressione del parere di competenza, e che con propria determinazione n. 35 del 26.1.2016, la stessa si è pronunciata in modo positivo sulla proposta di variante in oggetto, constatando che rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., non rilevando alcuna incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovra-comunali approvati;

Visto l'art. 17, comma 5°, della L.R. 05.12.1977 n. 56 così come modificato dalle L.R. 25.3.2013 n. 3 e 12.8.2013, n.17;

Vista la D.G.R. 09.06.2008 n.12-8931;

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49 del D.leg.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 25 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Forza Italia, Lega Nord, Lista Civica Biellese, Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 2 (Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Barrasso, Menegon

## **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., come modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013, la variante parziale n. 1/2015 al Piano Regolatore Generale Comunale, predisposta nel mese di giugno 2015 dal Settore Programmazione Territoriale del Comune di Biella, a firma dell'Arch. Alberto Cecca e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Stralcio Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 7.1 SUD - 7.2 EST – Planimetria di Piano - scala 1:5000;
- Tavv. 8.15 - 8.19 – 8.20 - 8.21 – Azzonamento di Piano – scala 1:2000;

2. di dichiarare, ai sensi del comma 2 dell'art.17 della L.R. 56/77, come modificata dalle L.R. 3/2013 e 17/2013, che la presente variante parziale al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

3. di dare atto che la presente variante parziale è redatta ai sensi all'art. 17, comma 5°, della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. e quindi soddisfa le seguenti condizioni (c.d. *Condizioni di classificazione*) e pertanto:
- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
  - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
  - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
  - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
  - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
4. i dare atto che la capacità insediativa residenziale del PRG vigente è quella che risulta dai seguenti prospetti numerici, dai quali emerge anche il rispetto dei parametri di cui alle lettere c), d), e), f) del succitato comma 5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i.:

#### VERIFICA AREE EDIFICABILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

##### **Modifiche che prevedono la variazione della capacità insediativa:**

- Variante 5

zona RC/3

Sf totale= - 710 mq

Uf= 0,6 mq/mq

**Sul var 2= mq 710\*0,6 mq/mq = - 426 mq**

(pari a -8,52 ab)

##### **Verifica**

Capacità insediativa residenziale teorica a seguito della variante strutturale ISTR approvata con deliberazione CC n. 47 del 27.04.2010 esecutiva in data 10.05.2010:

- I. Capacità insediativa teorica delle aree a destinazione residenziale in territorio urbano (agglomerati e nuclei), escluse le aree residenziali ammesse in territorio agricolo, le case sparse e le residenze turistiche (art. 20):**

a. immobili consolidati allo stato di fatto	ha	= P 46742
b. immobili soggetti a restauro conservativo	ha	= P 1024
c. aree di completamento	ha	= P 5592
d. aree di ristrutturazione	ha	= P 1351
d. aree di espansione	<u>ha</u>	<u>= P 76</u>
	tot	ha = P 54785

**II. Capacità insediativa in zone agricole** = P 942

**III. Capacità insediativa in complesso: Totale di I + II** = P 55727

Sul residenziale variata nelle **precedenti varianti**:

• variante 1/2010	= -	385,05 mq	
• variante 1/2011	= -	811,25 mq	
• variante 1/2012	= +	260,00 mq	
totale precedenti varianti	= -	936,30 mq	(pari a – 18,7 ab)

Sul ridotta con la presente variante: = - 426,00 mq (pari a –8,5 ab)

Riduzione complessiva s.u.l. = - 1.362,3 mq (pari a – 27,2 ab)

**Capacità insediativa aggiornata alla presente variante: 55.700 ab**

**Interventi assentiti in deroga mq 32,2 (pari a 0,64 ab) - autorizzati con DCC 69 del 7/10/2014**

### **VERIFICA VARIAZIONE ATTREZZATURE DI LIVELLO COMUNALE AFFERENTI LA RESIDENZA**

Il P.R.G.C. vigente quantifica gli standard per “servizi pubblici afferenti la residenza” secondo la capacità insediativa residenziale teorica di 55.662 abitanti; pertanto il fabbisogno di aree SP nel P.R.G.C. è il seguente:

FABBISOGNO MINIMO DI AREE A STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI AFFERENTI LA RESIDENZA (ai sensi della L.R. 56/77, art. 21): 55.662 ab x 25 mq/ab = mq 1.391.550

VARIAZIONE MASSIMA CONSENTITA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5, L.R. 56/77 CALCOLATA SULLA C.I.R.T. DI P.R.G.C. VIGENTE:  
55.662 ab x 0,5 mq/ab = mq 27.831

Standard in P.R.G.C. vigente mq 1.545.039

Le variazioni sono le seguenti:

Area per servizi afferenti la residenza – S4 mq - 200

Saldo precedenti varianti: mq - 1.462

Pertanto

Saldo variazione aree a standard 200 + 1.462 = 1.662 < mq 27.831

Quindi il decremento previsto risulta ammissibile.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE A STANDARD „S“ A SEGUITO DELLA PRESENTE VARIANTE:  
mq 1.545.039 - mq 200 = mq 1.544.839

VERIFICA STANDARD „S“  
mq 1.544.839 > mq 1.391.550

### **VERIFICA DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART.17, COMMA 5, LETTERA F) DELLA L.R. 56/77 RIFERITO AL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI PRECEDENTEMENTE APPROVATE E A EVENTUALI AUMENTI DI VOLUMETRIE O DI SUPERFICI ASSENTITE IN DEROGA:**

Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i., si precisa che le modifiche oggetto della presente variante non riguardano incrementi delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, come si evince anche dallo schema riassuntivo “Riepilogo variazioni di azionamento” del paragrafo ASPETTI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE, riportato nella Relazione illustrativa, in quanto:

#### **Varianti 1-2**

Varianti esclusivamente normative senza rilevanza quantitativa

### **Variante 3**

Variante di translazione di s.u.l. tra lotti contigui a saldo complessivo invariato

### **Variante 4**

Variante senza rilevanza quantitativa

### **Varianti 5-6**

Riguarda tipologie di aree che non appartengono a quelle menzionate dal c.5 dell'art. 17, lettera f);

5. di dare atto che, essendo oggetto della presente variante parziale, modifiche che non comportano nuove previsioni insediative, non viene allegata tra gli elaborati di variante la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante prevista dall'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativa alle c.d. *Condizioni localizzative*;
  6. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 in esito alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, con determinazione n. 890 del 5/11/2015 a firma del presidente dell'organo tecnico comunale nonché dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Graziano Patergnani, si è esclusa la presente variante parziale dal processo di valutazione ambientale strategica di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  7. di dare atto che la presente variante parziale è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di trasmettere alla Provincia e alla Regione la presente deliberazione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.
- 
-